



Comune di OSSI

C.A.P. 07045 Via Roma, n. 50
C.F. 00094050903- P.I. 002249810904

**APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI IN
CONDIZIONI DI DISABILITÀ**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE NORMATIVA

Contratto d'appalto con corrispettivo "a misura"

[Artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.lgs. 31/03/2023, n. 36]

*Il Responsabile del Settore
(Geom. Manuela Masia)*

*Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Manuela Masia)*

INDICE

PARTE 1 - Indicazioni generali

- Art. 1 Definizioni**
- Art. 2 Oggetto dell'appalto**
- Art. 3 Destinatari**
- Art. 4 Durata dell'appalto**
- Art. 5 Luogo di svolgimento del servizio**

PARTE 2 – Descrizione della prestazione

- Art. 6 Finalità**
- Art. 7 Attività oggetto del servizio**
- Art. 8 Il progetto educativo individualizzato (PEI)**
- Art. 9 Carattere del servizio**
- Art. 10 Articolazione del monte ore annuali. Corrispettivo a misura**
- Art. 11 Personale**
- Art. 12 Contratto collettivo applicabile al personale**
- Art. 13 Clausole sociali**
- Art. 14 Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario**
- Art. 15 Gestione delle assenze.**
- Art. 16 Formazione professionale del personale**

PARTE 3 – Importo contrattuale e aspetti contrattuali

- Art. 17 Finanziamento**
- Art. 18 Procedura di scelta e criterio di aggiudicazione**
- Art. 19 L'importo di gara, suddivisione in lotti e corrispettivo a misura**
- Art. 20 Opzione di proroga**
- Art. 21 Valutazione dei rischi ed interferenze**
- Art. 22 Validità dell'offerta**
- Art. 23 Disposizioni preliminari riguardanti l'appalto**
- Art. 24 Stipula del contratto**
- Art. 25 Modifiche al contratto**
- Art. 26 Cessione e subappalto**
- Art. 27 Verifiche e controlli**
- Art. 28 Inadempienze e penalità**
- Art. 29 Adempimenti funzionali alla stipulazione del contratto**
- Art. 30 Revisione prezzi**
- Art. 31 Cauzione provvisoria e definitiva – altre polizze**
- Art. 32 Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 33 Recesso unilaterale dell'amministrazione**
- Art. 34 Risoluzione del contratto**
- Art. 35 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza dati (Reg. U.E. 679/2016)**
- Art. 36 Interpretazione delle disposizioni del capitolato e del contratto**
- Art. 37 Comunicazioni e notificazioni**
- Art. 38 Rinvio alle disposizioni di legge**
- Art. 39 Controversie e Foro competente**

PARTE I

Indicazioni generali

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- a) Stazione appaltante: l'Amministrazione Comunale di Ossi, che affida all'OEA la gestione del servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizioni di disabilità, a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole;
- b) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA), chiamato nel presente capitolato anche semplicemente Aggiudicatario: il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dell'appalto;
- c) Capitolato speciale d'appalto: il presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizioni di disabilità.

Il servizio è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente pubblico e volto a soddisfare bisogni collettivi.

TIPOLOGIA/ATTIVITA'	CODICE CPV
Servizio di assistenza sociale in condizione di disabilità	85311200-4

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del Servizio di assistenza scolastica gli alunni, residenti e non a Ossi, ma frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, in possesso della richiesta di assistenza specialistica rilasciata dai competenti organismi del Servizio Sanitario Nazionale (UONPIA dell'ASL e Istituto di neuropsichiatria infantile delle Aziende Ospedaliere Universitarie).

Eccezionalmente, in assenza di tale richiesta, è il Servizio Sociale del Comune che in presenza di una diagnosi funzionale, sentiti la famiglia e gli organi competenti della Scuola, dispone l'erogazione del servizio di assistenza che ritenga più appropriato al caso concreto.

Il numero degli alunni beneficiari del servizio, il tipo di assistenza e le ore riservate a ciascuno di essi saranno comunicati all'aggiudicatario dall'Ufficio dei servizi sociali competente.

L'assistenza è richiesta per un numero presunto di 21 alunni e per un numero di 142 ore settimanali, di cui circa 124 educative e 18 qualificate.

Il monte ore presunto del servizio potrà subire delle variazioni in base alle esigenze dei minori seguiti o al numero dei minori da assistere.

Art. 4 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in anni uno (anno scolastico 2026/2027)

L'appalto decorrerà presumibilmente da settembre 2026 e si concluderà a giugno 2027, secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Sardegna e quanto disposto dal Consiglio di Istituto, per quanto concerne il servizio assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I° grado, mentre scadrà il 30 giugno il servizio di assistenza scolastica inerente gli alunni in condizioni di disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia.

Art. 5 Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizioni di disabilità avrà luogo presso i plessi scolastici frequentati dagli alunni interessati.

PARTE II

Descrizione della prestazione

Art. 6 Finalità

Il Servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizioni di disabilità è finalizzato a creare le condizioni utili al miglioramento della qualità di vita degli alunni in condizioni di disabilità e in situazioni di svantaggio, alla piena realizzazione del diritto all'istruzione, all'integrazione e alla co-costruzione di contesti inclusivi, mediante la realizzazione di specifiche azioni definite in collaborazione con il personale scolastico, sanitario, le famiglie e eventuali altri professionisti

Art. 7 Attività oggetto del servizio

Il servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni in condizioni di disabilità si articola nella programmazione e gestione di un sistema di prestazioni professionali di natura educativa e specialistica, da svolgere durante le attività scolastiche e in coerenza con le stesse o da realizzare in ambito extrascolastico, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) o con i Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) e con azioni di sistema volte a consolidare il rapporto di collaborazione tra Comune, scuola, altri servizi attivi sul territorio e famiglie. Più specificatamente prevede i seguenti interventi:

1. Partecipazione all'attuazione del piano educativo individualizzato in raccordo con il Servizio Sociale del Comune, con la scuola e con la famiglia; lo stesso, monitorato e valutato nel corso dell'anno scolastico, dovrà definire per ogni singolo alunno finalità ed obiettivi da raggiungere;
2. Ausilio nella comunicazione e nella socializzazione con attività idonee ad entrare in contatto con gli altri componenti la classe, compresi gli stessi insegnanti;
3. Facilitare l'adattamento dei bambini a tutte le sollecitazioni dell'ambiente classe, con strumenti professionali idonei e confacenti ad ogni singolo bambino;
4. Ausilio nell'orientamento nello spazio classe e nel movimento finalizzato;
5. Comprensione e decodifica di linguaggi propri e specifici di ogni bambino beneficiario del servizio;
6. Assistenza all'alunno con disabilità nella cura dell'igiene personale e nell'assistenza ai pasti, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici;
7. Assistenza durante i viaggi di istruzione, visite guidate ed ogni altra attività extracurricolare organizzata dalla scuola.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/familiari o degli insegnanti saranno oggetto di opportune verifiche da parte del servizio sociale del Comune.

Art. 8 Il progetto educativo individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è uno strumento fondamentale nel servizio di assistenza scolastica per alunni in condizioni di disabilità e il Comune, in quanto ente locale, gioca un ruolo cruciale nella sua attuazione. Il PEI serve a personalizzare l'apprendimento e l'inclusione di ogni alunno, tenendo conto delle specifiche esigenze e capacità di ciascuno.

Viene elaborato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) e contiene obiettivi, attività, strumenti e criteri di valutazione specifici.

Il comune, attraverso i propri operatori, partecipa alla stesura del PEI, fornendo informazioni e collaborando con la scuola e gli altri membri del GLO.

Il comune, con il supporto dei propri operatori, assicura che le misure previste nel PEI vengano attuate e verifica l'efficacia degli interventi, collaborando con la scuola e la famiglia.

Il comune, nell'ambito dell'assistenza scolastica, coordina le proprie azioni con altri servizi territoriali (sanitari, sociali, ecc.) per garantire un approccio integrato alla presa in carico dell'alunno.

Art. 9 Carattere del servizio

L' affidamento del servizio costituisce commessa di servizi, rimanendo perciò espressamente escluso ogni rapporto di pubblico impiego e di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con rivalsa sul medesimo e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e ed all'eventuale risarcimento dei danni. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 146 del 12/06/1990, recante "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

La Ditta appaltatrice, pertanto, dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia.

Art. 10 Articolazione del monte ore annuale. Corrispettivo a misura

Data la peculiarità del servizio, il monte ore mensile non può essere rigido in quanto vincolato alla frequenza degli alunni e all'organizzazione da parte dell'Istituto scolastico delle visite di istruzione.

Il monte ore indicato nella tabella di cui all'art 19 del presente capitolato è presunto e l'eventuale riduzione di ore, dovute a circostanze imprevedibili e comunque non imputabili alla volontà dell'Amministrazione, non darà all'OEA titolo ad alcun risarcimento o indennizzo.

L'appalto è a misura, per cui il prezzo del servizio è determinato in base alle quantità di ore effettivamente eseguite, calcolate durante l'esecuzione del servizio.

Art. 11 Personale

Per l'espletamento del servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni in condizioni di disabilità dovranno essere impiegate le seguenti figure professionali:

1. **Operatore Socio-Sanitario (Categoria C2 nuovo- OSS)** in base al CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio sanitario o equivalenti

Mansioni: ausilio negli spostamenti – aiuto nell'alimentazione con stimolazione delle capacità residue – Sostegno nelle attività igieniche precedenti e successive al pasto.

2. **Educatori (Categoria D2)** in base al CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio sanitario o equivalenti

Mansioni: facilitazione delle relazioni fra l'alunno e il suo gruppo classe – facilitazione delle comunicazioni con i docenti – mediazione negli apprendimenti – sviluppo di un piano educativo personalizzato sugli

apprendimenti trasversali all'autonomia personale ed alle performance scolastiche.

Titolo di studio. Laurea Pedagogia Vecchio Ordinamento; Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi Classe LM-50 ; in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57), in Scienze pedagogiche (LM-85), Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione Classe L-19 o altro titolo equipollente purché rientrante tra quelli riconosciuti dal DDL 2443 del 01.01.2018 e con esperienza lavorativa di almeno tre anni o superiore nella gestione di servizi educativi, con un monte annuo di ore non inferiore a 300.

3. **Coordinatore (Categoria D 3)** in base al CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio sanitario o equivalenti.

Mansioni:

- organizza la programmazione e la gestione del servizio;
- gestisce il raccordo con i servizi sociali e amministrativi del Comune, con enti, istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, operatori sanitari, specialisti, ecc.).

Titolo di studio. Laurea Pedagogia Vecchio Ordinamento; Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi Classe LM-50 ; in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57), in Scienze pedagogiche (LM-85), Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione Classe L-19, laurea triennale in servizio sociale Classe L-39 o altro titolo equipollente purché rientrante tra quelli riconosciuti dal DDL 2443 del 01.01.2018 e con esperienza lavorativa di almeno tre anni o superiore nella gestione di servizi educativi, con un monte annuo di ore non inferiore a 300.

Il servizio verrà effettuato dall'aggiudicatario con personale la cui dotazione dovrà essere sufficiente sia per numero che per caratteristiche a garantire la continuità e l'efficienza del servizio.

Le unità lavorative da impiegare dovranno svolgere le funzioni prescritte dalle norme vigenti e dal presente capitolato. Esse dovranno essere determinate in relazione al fabbisogno definito in fase di programmazione e potranno variare in relazione al fabbisogno effettivo riscontrato in corso di esecuzione del servizio.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato d'onere (titoli di studio, idoneità fisica, esperienza etc.) non potrà essere sostituito se non con persone che hanno almeno l'esperienza minima o superiore, indicata nel presente capitolato. Il possesso dei requisiti del nuovo operatore dovrà essere valutato dai Servizi Sociali dell'Ente che autorizzerà la sostituzione.

Durante il servizio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento contenente il nome, il ruolo, la cooperativa di appartenenza.

È fatto assoluto divieto al personale impiegato:

- di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati;
- d'intrattenere rapporti di lavoro autonomo con gli utenti in carico al servizio

Gli operatori impiegati nel servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni in condizioni di disabilità, dovranno mantenere nel corso del medesimo un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari. Essi si dovranno astenersi dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale personalizzato.

L'Amministrazione comunale potrà impartire alla Ditta affidataria ordini di servizio, e, a suo insindacabile giudizio, chiedere alla stessa l'allontanamento di coloro che per cattivo contegno, per incapacità o per inidoneità non eseguono con diligenza e correttezza il servizio.

Il Personale dovrà segnalare all'Ufficio competente del Comune eventuali anomalie e/o problemi vari rilevati durante lo svolgimento del servizio e dovrà mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e tutti i dati relativi agli utenti assistiti secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

È escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione Comunale e il personale della ditta Aggiudicataria.

Art. 12 Contratto collettivo applicabile al personale

Al personale impiegato nel Servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizione di disabilità, è applicato il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali (Codice alfanumerico CNEL T151).

Art. 13 Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a “*garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in conformità all'art.11*”, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori come previsto dal comma 3 art. 11. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL delle Cooperative Sociali (Codice alfanumerico T151) richiesto dalla Stazione Appaltante. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna inoltre ad assicurare:

- a) una quota almeno pari al 30% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di occupazione giovanile;
- b) una quota almeno pari al 10% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di personale rientrante nelle “categorie svantaggiate”, di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, al quale si rinvia.

Art. 14 Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Con congruo anticipo rispetto all'avvio del servizio il responsabile designato dall'OEA dovrà inviare al competente Ufficio comunale l'elenco nominativo degli operatori e i relativi titoli professionali e curricula debitamente compilati e firmati, più specificatamente questi dovranno contenere: titolo di studio con sede e data di conseguimento, esperienze professionali maturate nel settore con la specificazione dell'ente presso cui si è prestato servizio, attività svolta, data di inizio e fine del servizio. L'ufficio verificherà la sussistenza dei requisiti professionali richiesti e comunicherà tempestivamente l'accettazione o eventuali osservazioni alle quali la ditta dovrà immediatamente attenersi.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata a cura del Responsabile, entro e non oltre sette giorni. L'aggiudicatario dovrà designare un referente che avrà una funzione tecnico –organizzativa e sarà referente per il Comune circa tutte le necessità relative all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. In caso di assenza dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la sostituzione immediata del responsabile. Egli dovrà:

- Essere reperibile telefonicamente nella fascia oraria di prestazione del servizio,
- Operare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente al fine di procedere alla valutazione delle singole realtà, alla programmazione degli interventi, al successivo coordinamento degli stessi;
- Provvedere alla tempestiva sostituzione degli operatori impegnati nel servizio oggetto del presente appalto ed alla risoluzione delle problematiche che possano emergere nel corso della gestione dello stesso;
- Provvedere alla verifica dei rendiconti mensili delle presenze riportate su moduli messi a disposizione della Stazione appaltante con l'Ufficio Amministrativo preposto, moduli trasmessi al protocollo dell'Ente;
- Rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dei dati personali a norma del Regolamento U.E 679/2016

Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Nello specifico l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro e dovrà adoperarsi per rispettare l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalle vigenti norme in materia (.

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii).

L'impresa aggiudicataria in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a qualunque titolo.

Spetta inoltre all'Aggiudicatario:

- la programmazione organizzativa del servizio;
- la collaborazione con gli altri servizi territoriali, con le agenzie educative e le altre istituzioni eventualmente coinvolte;
- la formazione professionale del personale;
- la partecipazione ai momenti di programmazione e verifica organizzati dal Servizio Sociale del Comune;
- la produzione di documentazione tecnica sull'attività svolta;
- la comunicazione immediata al RUP di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio in generale;
- la redazione trimestrale di una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio con indicazione dei risultati conseguiti e delle eventuali problematiche emerse.

Sarà inoltre compito dell'appaltatore provvedere alla trasmissione anticipata mensile del calendario relativo agli incontri di programmazione e coordinamento degli operatori coinvolti nel servizio.

Art. 15 Gestione delle assenze

Al fine di evitare disservizi le assenze del personale dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con il RUP. In ogni caso va limitata il più possibile la rotazione, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza.

1. L'OEA, in caso di ferie, malattia, astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, sarà tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione della figura professionale assente con altre di pari qualifica.
2. La ditta si impegna a dotarsi di ulteriore personale qualora dovessero mutare le esigenze dell'ente e durante il periodo di ferie, malattie, altro.
3. Eventuali sostituzioni di personale per lunghi periodi dovute a eventi imprevedibili, dovranno essere attuate tempestivamente. L'Aggiudicatario dovrà darne comunicazione al RUP contestualmente alla trasmissione del nominativo dell'operatore, corredato dal curriculum al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato. La sostituzione sarà autorizzata dal RUP
4. L'interruzione del rapporto di continuità degli operatori in servizio, salvo nel caso di comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale espressa rinuncia al rapporto, da documentare all'ente prima della loro sostituzione con operatori di pari qualità professionale.
5. Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di affiancamento tra l'operatore uscente e l'operatore sostituito.
6. Nei casi di interruzione imprevedibili e urgenti, in cui le procedure di cui ai punti 5 e 6 non possono trovare applicazione in modo preventivo, la stessa verrà attivata immediatamente dopo la sostituzione.
7. Il personale sostituito dovrà essere debitamente assicurato presso i competenti istituti previdenziali e assistenziali prima della firma del contratto l'Aggiudicatario dovrà autocertificare gli enti/istituti assicurativi presso cui il lavoratore risulta registrato, le modalità dell'assunzione e gli estremi dei documenti assicurativi di ciascun operatore.
8. Nulla è dovuto all'Aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante - salva l'applicazione delle eventuali penali - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause. Le vertenze sindacali all'interno dell'organizzazione devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 16 Formazione professionale del personale

Trattandosi di un servizio ad elevata specificità, la garanzia della formazione professionale del personale

impiegato è ritenuta elemento qualitativo di particolare rilevanza.

All'Aggiudicatario è richiesto di assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante la partecipazione ad occasioni di formazione e riqualificazione. Sono escluse dal monte ore contrattuale le ore di formazione del personale, che restano a carico della ditta

PARTE III - Importo contrattuale e aspetti contrattuali

Art. 17. Finanziamento

Il servizio di cui al presente bando è finanziato con fondi statali, fondi regionali e fondi propri dell'Ente.

Art. 18 Procedura di scelta e criterio di aggiudicazione

Per l'aggiudicazione dell'appalto del Servizio di assistenza scolastica agli alunni in condizioni di disabilità, la stazione appaltante utilizza la Procedura aperta, ex art 71 D. Lgs. 36/2023, Telematica nel Sistema Sardegna Cat.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108, comma 2.

Art. 19 L'importo di gara, suddivisione in lotti e corrispettivo a misura

L'importo a base di gara, al netto dell'IVA ammonta ad € 140.313,13, come dettagliatamente descritto nella tabella sottostante:

Tipologia di intervento	Categoria contrattuale	Numero ore annuali	Importo orario	Totale senza IVA (€)
Servizio educativo all'utenza	Categoria D2	4583	23,13	106.004,79
Servizio qualificato	Categoria C2	664	21,24	14.103,36
Servizio di coordinamento	Categoria D3	70	24,69	1.728,30
Servizio educativo (Programmazioni e verifica interventi)	Categoria D2	210	23,13	4.857,30
Totale costo personale				126.693,75
Oneri di gestione (10%)				12.669,38
Costi per la sicurezza				950,00
Totale complessivo al netto di IVA				140.313,13

IVA (5% per servizio assistenza alunni con disabilità) calcolo su totale costo del personale + oneri di gestione	6.927,34
IVA (22% per servizio assistenza alunni con disabilità) calcolo su totale costo del personale + oneri di gestione	209,00
TOTALE IVA	7.136,34
Totale complessivo al lordo di IVA	147.449,47
Contributo ANAC	35,00

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice degli appalti i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'importo di aggiudicazione, come determinatosi a seguito del ribasso di gara, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 32 "Revisione prezzi". L'importo è comprensivo di tutti gli oneri richiesti dal capitolato, per l'affidamento del Servizio, secondo quanto previsto dal progetto di servizio e come richiesto dal presente capitolato. Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni ivi previste.

L'appalto è costituito da un unico lotto onde garantire omogeneità, coerenza delle metodologie dell'intervento educativo ed un più organico coordinamento del servizio, stante la peculiarità dei suoi destinatari.

Art 20 Opzione di proroga

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga, di cui al comma 10 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

Art. 21 Valutazione dei rischi ed interferenze

Negli ambienti dove vengono svolte le prestazioni di servizio oggetto dell'appalto sussistono rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" di interferenze tra le attività lavorative tra il personale della struttura scolastica, eventuale personale del committente (Operai, tecnici, ecc. del Comune di Ossi) e il personale dell'appaltatore e il personale del/i datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie. In relazione alle interferenze presenti nei luoghi in cui saranno eseguite le prestazioni del servizio e ai conseguenti rischi che potrebbero derivarne, la stazione appaltante, in fase di indizione della gara, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n.81/2008, in qualità di committente, approva il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, nella versione preliminare allegato al presente capitolato che successivamente dovrà essere modificato e integrato dall'affidatario con le ulteriori specifiche informazioni relative alle interferenze riscontrate nel corso dell'esecuzione del servizio e con le informazioni che saranno condivise in sede di riunione di coordinamento con tutte le ditte esterne interessate (DUVRI operativo).

Il DUVRI preliminare effettua la valutazione dei rischi da interferenza prendendo in considerazione i rischi generici ai quali gli operatori della ditta affidataria potrebbero essere esposti durante l'esecuzione del servizio. Vengono inoltre indicate le attività oggetto dell'appalto e gli ambienti in cui potranno verificarsi i predetti rischi, che vengono classificati, secondo un giudizio qualitativo, in bassi, medi o alti, e vengono infine prescritte le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre i rischi individuati, oltre alle ulteriori misure ed adempimenti generici che gli operatori dell'affidatario dovranno osservare sempre durante lo svolgimento delle attività a titolo precauzionale. L'appaltatore del servizio, in qualità di datore di lavoro, dovrà produrre un proprio

documento di valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche.

In particolare la ditta affidataria avrà l'obbligo di:

- prendere visione dei luoghi di esecuzione del servizio prima del suo inizio effettivo;
- prendere visione dei Documenti di Valutazione dei Rischi di ogni plesso scolastico, del Piano di Emergenza, di evacuazione e di tutte le norme in materia di sicurezza disposte nei luoghi di intervento;
- nominare un referente per il coordinamento;
- partecipare alle riunioni di coordinamento convocate prima dell'inizio del servizio dai datori di lavoro/dirigenti scolastici con la tempistica e le modalità preventivamente concordate;
- comunicare il nominativo degli addetti alle emergenze e di primo soccorso;
- comunicare tempestivamente l'esistenza di eventuali rischi connessi alla propria attività;
- in fase operativa, segnalare eventuali pericoli introdotti nel luogo di lavoro, dovuti all'accompagnamento e all'assistenza agli alunni con disabilità.

L'importo degli oneri della sicurezza, come indicato nel DUVRI preliminare, è pari a € 950,00 per ciascun anno scolastico.

Art. 22 Validità dell'offerta

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023

Art. 23 Disposizioni preliminari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA (Operatore Economico Aggiudicatario) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti di gara. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni e circostanze di tipo generale e particolari, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

Art. 24 Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio. Il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara, vengono allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25 Modifiche al contratto

Nessuna variazione o addizione al servizio può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.120 del D. Lgs 36/2023. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto. Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 5. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto senza che nulla spetti all'OEA a titolo di indennizzo né che questi possa far valere la risoluzione del contratto

Art. 26 Cessione e subappalto

È vietata all'Aggiudicatario la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 27 Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante, effettuerà il controllo periodico e la valutazione dell'attività e della reportistica prodotta durante il periodo di vigenza del contratto. Tutta l'attività di controllo e verifica contabile, amministrativa e qualitativa del servizio, in capo alla Stazione Appaltante, sarà garantita dal RUP. La Stazione Appaltante procederà, inoltre, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati, con il coinvolgimento dello stesso Aggiudicatario e i dipendenti individuati, nonché dei beneficiari.

Art. 28 Inadempienze e penalità

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:

1. penale pecuniaria forfettaria di € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
 - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
 - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili;
 - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
 - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
 - mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell'offerta tecnico-organizzativa in sede di gara;
 - violazione della normativa sulla privacy;
2. penale pecuniaria forfettaria di € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
 - mancata, insufficiente o ritardata attivazione degli interventi salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
 - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti;
 - mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
 - ripetuta negligenza verso l'utenza relativamente agli interventi individuali programmati

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, trasmessa via PEC, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

Si procederà al recupero della penale comminata, mediante ritenuta diretta da parte del Comune sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in mancanza sulla cauzione definitiva con semplice atto amministrativo

Art. 29 Adempimenti funzionali alla stipulazione del contratto

Sempre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'OEA sarà tenuto a presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- le garanzie definitive;

- polizza assicurative.

Nel caso in cui l'OEA non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti. La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata nel termine previsto dall'art. 55 del D. Lgs 36/2023 (30 giorni per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 50) Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D. Lgs 36/2023 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini sopra indicati, l'OEA può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. In tal caso l'OEA ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria eventualmente rilasciata, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'OEA, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia provvisoria, se prevista; in tal caso l'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D. Lgs 36/2023, l'OEA ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.

Art. 30 Revisione prezzi

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice si prevede la possibilità di ricorrere alla revisione dei prezzi di gara nel caso in cui si verificano durante l'esecuzione del contratto una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo. La variazione si applica nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione delle variazioni si applicano gli indici sintetici ISTAT relativi ai prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 31 Cauzione provvisoria e definitiva – altre polizze

L'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria provvisoria, pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato dal Bando. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e con le modalità, di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e così come meglio definito dal Disciplinare di gara al quale si rinvia.

Per la stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, nella misura del 10%, così come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice

Art. 32 Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara, sarà liquidato in rate mensili posticipate, previa rendicontazione delle effettive ore di servizio ed a seguito di presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del DURC.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Pertanto, all'atto di sottoscrizione del contratto, che di tali obblighi dovrà imprescindibilmente fare menzione, comunicherà all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi.

Ai sensi del D.L. n. 187/2010 relativo alla Tracciabilità Finanziaria e delle disposizioni normative sulla fatturazione elettronica, su ogni singola fattura dovrà essere specificato il codice identificativo gara (CIG).

Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, che l'inadempimento

agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora.

Art. 33 Recesso unilaterale dell'amministrazione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili a essa, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua e verifica la regolarità degli stessi.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'OEA un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dal medesimo al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

Art. 34 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi stabilite dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023

Art. 35 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza dati (Reg. U.E. 679/2016)

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. U.E. 679/2016, indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy) al quale il committente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'Appaltatore sarà autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Responsabile.

L'OEA assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

Art. 36 Interpretazione delle disposizioni del capitolato e del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ. (ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023).

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale

Art. 37 Comunicazioni e notificazioni

A tutti gli effetti del contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del RUP e rivolte all'Aggiudicatario si intendono regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo che l'Aggiudicatario avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicato in sostituzione del primo. A tale indirizzo PEC l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale

il domicilio fisico è invece quello risultante dal contratto. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni il Comune di Ossi elegge il proprio domicilio presso la sede legale in Ossi, via Roma 50 e domicilio digitale all'indirizzo PEC protocollo@pec.comuneossi.it.

Art. 38 Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato speciale d'appalto ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificatamente deputati a disciplinare i contratti pubblici

Art. 39 Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario saranno risolte ai sensi degli articoli 210, 212 e 213 del D. Lgs. n° 36/2023.

È competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

